

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Irragionevole durata del processo, procedimento per l'equa riparazione, mancata comparizione delle parti, dichiarazione di non luogo a provvedere: strumenti di tutela

In tema di procedimento camerale per equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ed in particolare nel procedimento attualmente regolato dalla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter nel quale la corte d'appello provvede ai sensi degli artt. 737 c.p.c. e ss., in caso di mancata comparizione delle parti (ipotesi in alcun modo contemplata dalla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio), il conseguente provvedimento collegiale con il quale la Corte d'appello, dopo avere dato atto della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, dichiara "non luogo a provvedere" sulla domanda non comporta l'estinzione del giudizio ma è riconducibile – sia pure in via di mera assimilazione – al provvedimento di cancellazione della causa

dal ruolo ex art. 181 c.p.c., comma 1, che ha natura meramente ordinatoria, imponendo piuttosto la tempestiva riassunzione ex art. 307 c.p.c., la quale determina la salvezza degli effetti sostanziali e processuali dell'originario ricorso; il provvedimento difatti, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione. E' viceversa ammissibile, e deve essere accolto, il ricorso per cassazione proposto nei confronti del decreto del Presidente della corte d'appello che neghi la fissazione di una nuova udienza, richiesta nel ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 181 c.p.c. proposto a seguito di provvedimento di "non luogo a provvedere"; pur non avendo (anche) quest'ultimo provvedimento natura decisoria, esso conclude infatti in modo abnorme un processo contenzioso su diritti soggettivi, nè potendo invocarsi la riproponibilità della domanda ai sensi dell'art. 310 c.p.c., ostandovi il termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 insuscettibile d'interruzione.

NDR: in senso sostanzialmente conforme, sotto vari profili, Cass., 9/2/2015, n. 2415, Cass., 29/3/2010, n. 7549, Cass., 25/10/2011, n. 22154, Cass., 20/02/2004, n. 3388, Cass., 14/05/2012, n. 7437 e Cass., 21/1/2019, n. 1525; in senso contrario – nel senso che il provvedimento di rigetto dell'istanza di riassunzione ex art. 303 c.p.c. formulata sull'assunto che il giudizio si era precedentemente interrotto "ope legis" per il verificarsi di un evento interruttivo e che, pertanto, non poteva essere cancellato dal ruolo, ha natura meramente interlocutoria, sicchè, essendo privo dei requisiti di decisività e definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione – Cass., 19/10/2017, n. 24633.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 29.8.2019, n. 21776

...omissis...

Svolgimento del processo

Con decreto del 18/7/2017 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riassunzione proposta dal *omissis* all'esito della declaratoria di non luogo a provvedere, emessa nel procedimento promosso nei confronti del Ministero della Giustizia L. n. 354 del 1975, ex art. 35 ter, comma 3, in ragione della mancata comparizione ad una sola udienza.

Avverso il suindicato provvedimento *omissis* propone ora ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., affidato ad unico motivo. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Con requisitoria scritta del 19/12/2018 il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Con unico motivo il ricorrente denuncia "violazione e/o falsa applicazione" dell'art. 181 c.p.c., della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Si duole non essersi considerato che il provvedimento impugnato è assimilabile a provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181 c.p.c., sicchè è ammissibile la riassunzione del procedimento ove avvenga nei termini ex art. 3 o 7 c.p.c. Lamenta non essersi considerato che il provvedimento impugnato preclude l'accertamento nel merito, e non può considerarsi privo di decisività laddove come nella specie sussistano termini di decadenza per far valere diritti soggettivi.

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modi di affermare, in tema di procedimento camerale per equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ed in particolare nel procedimento attualmente regolato dalla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter nel quale la corte d'appello provvede ai sensi degli artt. 737 c.p.c. e ss., in caso di mancata comparizione delle parti (ipotesi in alcun modo contemplata dalla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio), il conseguente provvedimento collegiale con il quale la Corte d'appello, dopo avere dato atto della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, dichiara "non luogo a provvedere" sulla domanda non comporta l'estinzione del giudizio ma è riconducibile -sia pure in via di mera assimilazione - al provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181 c.p.c., comma 1, che ha natura meramente ordinatoria, imponendo piuttosto la tempestiva riassunzione ex art. 307 c.p.c., la quale determina la salvezza degli effetti sostanziali e processuali dell'originario ricorso (v. Cass., 9/2/2015, n. 2415; Cass., 29/3/2010, n. 7549). La parte ha pertanto la facoltà di chiedere la riassunzione del procedimento, laddove, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, il provvedimento di "non luogo a provvedere" non è impugnabile con il ricorso per cassazione (Cass., 25/10/2011, n. 22154; Cass., 20/02/2004, n. 3388).

E' viceversa ammissibile, e deve essere accolto, il ricorso per cassazione proposto nei confronti del decreto del Presidente della corte d'appello che neghi la fissazione di una nuova udienza, richiesta nel ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 181 c.p.c. proposto a seguito di provvedimento di "non luogo a provvedere". Pur non avendo (anche) quest'ultimo provvedimento natura decisoria, esso conclude infatti in modo abnorme un processo contenzioso su diritti soggettivi, nè potendo invocarsi la riproponibilità della domanda ai sensi dell'art. 310 c.p.c., ostandovi il termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 insuscettibile d'interruzione (v. Cass., 14/05/2012, n. 7437, e conformemente, da ultimo, Cass., 21/1/2019, n. 1525. Contra, nel senso che il

provvedimento di rigetto dell'istanza di riassunzione ex art. 303 c.p.c. formulata sull'assunto che il giudizio si era precedentemente interrotto "ope legis" per il verificarsi di un evento interruttivo e che, pertanto, non poteva essere cancellato dal ruolo, ha natura meramente interlocutoria, sicchè, essendo privo dei requisiti di decisività e definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione, v. peraltro Cass., 19/10/2017, n. 24633).

Orbene, là dove ha affermato che "trattandosi di procedimento soggetto alle forme degli artt. 737 c.p.c. e segg. (cfr., all'uopo, l'art. 35-ter o.p., comma 3) non può trovare applicazione l'istituto della riassunzione, ferma restando, naturalmente, la facoltà di riproporre la domanda", il Tribunale di Napoli ha nell'impugnato provvedimento invero disatteso il suindicato principio.

Del medesimo s'impone pertanto la cassazione, con rinvio al Tribunale di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l'impugnato provvedimento e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.